Sentenza n.225/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo GRASSO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 38164 del registro di segreteria, proposto dal Sig. XX, nato a XX (XX), il XX, (C.F.: XX), rappresentato e difeso dall'Avv. Graziano De Fazio (c.f. DFZGZN77D23E207J – pec: grazianodefazio@pec.it), ed elettivamente domiciliato in Grottaglie (TA), alla Via Nazario Sauro 7

CONTRO

- INPS, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.Fabiola Leone, elettivamente domiciliato in Bari, presso l'Avvocatura Regionale dell'INPS, alla via Putignani n. 108;

- Ministero della Difesa – Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Direzione di Amministrazione - Servizio Emolumenti e Benefici Economici al Personale in persona del Direttore, Gen. D. Giuseppe Pedullà

VISTO il codice di giustizia contabile;

UDITE le parti presenti all'udienza del 22 settembre 2026

FATTO

lI ricorrente, già XX dell'Arma dei Carabinieri e collocato in quiescenza a decorrere dal XX, ha riferito che, in data XX, durante un servizio di ordine pubblico presso lo stadio di XX, veniva aggredito e colpito al volto con un

oggetto contundente, riportando un trauma XX, ferite XX del XX, lussazione degli XX e compromissione del distretto oro-dentale, riconosciuta dipendente da causa di servizio.

A distanza di alcune settimane dall'evento traumatico insorgeva una sintomatologia cefalalgica, diagnosticata, in occasione della visita XX del XX, come XX.

Attivava il procedimento amministrativo, in data XX, volto ad ottenere il riconoscimento dell'interdipendenza da causa di servizio e l'equo indennizzo per l'infermità "XX", ponendola in relazione con la pregressa infermità traumatica già riconosciuta dipendente da causa di servizio che, tuttavia veniva negata, unitamente all'equo indennizzo, giusta Decreto n.XX del XX, sulla scorta del giudizio della commissione medico ospedaliera di Bari.

Ritenendo illegittimo il predetto diniego, il XX ha adito questa Corte chiedendo l'accertamento del proprio diritto al trattamento pensionistico privilegiato per l'infermità di emicrania cronica post-traumatica, previa disapplicazione del parere negativo del Comitato di Verifica e del conseguente decreto ministeriale, con condanna del Ministero della Difesa e dell'INPS, ciascuno per quanto di competenza, alla corresponsione della pensione privilegiata dalla data del congedo, oltre interessi e rivalutazione monetaria, evidenziando il difetto di motivazione e di istruttoria del giudizio espresso dal Comitato di Verifica, evidenziando la prossimità temporale tra l'evento traumatico e l'insorgenza della cefalea, la successiva continuità della sintomatologia e la possibile incidenza concausale degli esiti odontoiatrici del trauma.

Si è costituito il Ministero della Difesa che ha eccepito in via pregiudiziale, il

difetto di giurisdizione di questa Corte, evidenziando come l'originaria istanza amministrativa fosse stata proposta esclusivamente ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell'equo indennizzo e non anche per il conseguimento della pensione privilegiata.

Nel merito ha sostenuto comunque la legittimità del provvedimento impugnato, adottato in conformità alle risultanze della C.M.O. e al parere negativo del Comitato di Verifica.

Si è costituito l'INPS, eccependo preliminarmente l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda proposta nei propri confronti per mancata presentazione di una previa istanza amministrativa diretta ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico e per l'assenza di un conseguente provvedimento di diniego, espresso o tacito, imputabile all'Istituto.

Nel merito ha insistito per il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 22 settembre 2026 le parti hanno insistito nelle contrapposte tesi

DIRITTO

Preliminarmente deve essere vagliata l'eccezione di inammissibilità formulata dall'INPS che deve essere accolta.

Va ricordato, infatti che il *petitum* ha ad oggetto l'accertamento del diritto alla pensione privilegiata per il quale l'accertamento della dipendenza della causa di servizio della patologia dedotta in giudizio si appalesa quale antecedente logico.

Tuttavia deve rilevarsi che il ricorrente è in congedo dal XX e, quindi, la richiesta formulata in giudizio avrebbe dovuto essere necessariamente vagliata in via amministrativa dall'INPS che tuttavia ha correttamente osservato che

alcuna domanda è stata presentata dal ricorrente; ne deriva che l'amministrazione previdenziale non è stata assolutamente posta nelle condizioni di vagliare l'odierna richiesta.

D'altronde la richiesta formulata in via amministrativa aveva ad oggetto solo il riconoscimento della causa di servizio ai fini dell'equo indennizzo ed è su tale provvedimento che si concentra l'attenzione del ricorrente; tuttavia appare evidente che alcuna richiesta di pensione privilegiata è stata formulata in detta sede.

Non vi sono motivi, quindi, per ritenere superabile la preclusione prevista dall'art.153 comma 1 lett. b) del codice di giustizia contabile atteso che il diritto alla pensione privilegiata, salvo i casi previsti dalla legge, decorre solo a seguito della presentazione della relativa domanda.

Per completezza argomentativa va sottolineato che non soccorre a vantaggio del ricorrente l'applicazione dei principi indicati dalla recente sentenza delle Sezioni riunite n.12/2023/QM/PRE.

Al riguardo, infatti anche una recentissima pronuncia del giudice d'appello ha sottolineato che *"Né é, peraltro, è utile invocare, in quanto situazione processuale del tutto avulsa da quella dell'odierno giudizio (come fatto dal difensore comparso in udienza), i principi ermeneutici della sentenza delle Sezioni riunite n.12/2023/QM/PRES nella quale si è affermata la sussistenza dell'interesse ad agire di un dipendente pubblico ancora in attività al fine di ottenere il riconoscimento giudiziale della dipendenza da causa di servizio, negatogli dall'amministrazione, "in funzione di un futuro trattamento pensionistico", "ciò per evitare il consolidamento di un giudizio destinato a riverberarsi sulla (necessariamente) futura richiesta di pensione privilegiata,*

invocabile a partire dal momento della cessazione dal servizio", confermandosi all'opposto quindi la necessità, dopo la cessazione, della previa domanda di pensione privilegiata."(Corte dei conti, Sez. II Giurisdiz.Centr., 10 febbraio 2026, n.31).

In ragione di pronuncia solo in rito, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara inammissibile il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 22 settembre 2026.

Il Giudice monocratico

Pierpaolo Grasso

Depositata in segreteria il 02/10/2026

L' Assistente Amministrativo

Dott.ssa Caterina Di Palma

F.to digitalmente

Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

Depositata in segreteria il 02/10/2026 Il Giudice monocratico

L' Assistente Amministrativo Pierpaolo Grasso

Dott.ssa Caterina Di Palma *F.to digitalmente*

In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell'art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.

Bari, 02/10/2026

L'Assistente Amministrativo

dott.ssa Caterina Di Palma

F.to digitalmente